

(ALLEGATO A)

## STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### Basket Team Paullo 2.0 "

#### TITOLO I - Denominazione – sede

**Articolo 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita con sede in Paullo (MI) Via A.Dante, n. 8 un'associazione che assume la denominazione " **Basket Team Paullo 2.0 associazione sportiva dilettantistica**", in breve "**BTP 2.0 asd**", attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 39/2021.

La sede potrà variare, previa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, e se all'interno dello stesso Comune, ciò non costituirà modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, potrà istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città e centri della Regione Lombardia.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo quale la Federazione Italiana Pallacanestro ( FIP), o Centro Sportivo Italiano (CSI); quindi costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle società affiliate.


In caso di variazione dei dati indicati al comma 2 dell'art. 6, D,Lgs. 39/2021, l'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere alla FIP e ad eventuali altri enti affilianti una dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli anzidetti dati nei termini e modi previsti dal comma 3 dell'art. 6, D,Lgs. 39/2021.

#### TITOLO II - Scopo- Oggetto

**Articolo 2** - L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021.

**Articolo 3** - L'associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare la disciplina e pratica sportiva della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro ;



A large, stylized handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page.

- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta e/o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione, convenzionarsi con altre enti o associazioni sportive ovvero aderire a consorzi sportivi per il raggiungimento dello scopo;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; assumere dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo esclusivamente per assicurare il regolare svolgimento delle strutture o qualificare e/o specializzare le sue attività;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

### TITOLO III – Soci

**Articolo 4** - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

**Articolo 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione; quindi gli associati devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente previo versamento del contributo associativo acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

**Articolo 6** - La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
- I soci sono tenuti: all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali , al pagamento del contributo associativo.

**Articolo 7** - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei



programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **TITOLO IV - Recesso – Esclusione**

**Articolo 8** - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

**Articolo 9** - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

**Articolo 10** - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune**

**Articolo 11** - L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

The right side of the page contains several handwritten marks. At the top, there is a signature that appears to be 'Z'. Below it is another signature that looks like 'L'. Further down, there is a large, complex scribble consisting of multiple overlapping loops and lines, possibly representing another signature or a stamp.

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

**Esercizio Sociale e durata - Articolo 12** - L'esercizio sociale va dal 01/07 al 30/06 di ogni anno. Il primo esercizio avrà inizio dalla data di costituzione e sino al 30/06/2018. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **TITOLO VI - Organi dell'Associazione**

**Articolo 13** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il tesoriere;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

**Assemblee - Articolo 14** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sull'eventuale giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

**Articolo 15** - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a large, stylized signature at the top and another signature below it, with some additional scribbles and a vertical line extending downwards.

b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno quattro decimi degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze e in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento
- e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla
- votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto

The right side of the page contains three distinct handwritten signatures or initials in black ink. The top signature is a cursive 'M'. The middle signature is a cursive 'P'. The bottom signature is a large, stylized cursive mark, possibly 'S' or 'L'. There are also some faint vertical lines and marks on the right margin.

verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

**Articolo 16** - Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Articolo 17** - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

**Articolo 18** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

**Consiglio Direttivo - Articolo 19** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico.

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.


I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il segretario/tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica o altro mezzo informatico, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di



quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 15 dello statuto.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:


- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni e verificarne la regolarità anche ai fini dell'aggiornamento delle normative di adeguamento;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti e regolamenti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo e eventuali successive variazioni;
- l) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e eventuali successive modifiche;
- m) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

**Articolo 20** - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

**Presidente - Articolo 21** - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro sessanta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

**Articolo 22** - Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende la corrispondenza, aggiorna e conserva la documentazione contabile e i libri sociali.

**Articolo 23** - Il tesoriere ha il compito di tenere la cassa corrente e i fondi dell'Associazione. Egli, anche con firma disgiunta al presidente, può compiere operazioni



di spesa ordinaria, effettuare depositi e prelievi previo mandato del consiglio direttivo e in genere ogni operazione contabile/amministrativa che impegna l'associazione coi terzi rendicontando periodicamente il direttivo.

**Articolo 24** - Il Collegio dei Revisori dei Conti ( se esistente ) può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

**Articolo 25** - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

#### **TITOLO VI - Scioglimento**

**Articolo 26** - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, ai sensi dell'art.90, della Legge 27/12/2002, n. 289 e dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 148, co. 8, lett. b) del TUIR.

#### **Norma finale**

**Articolo 27** - Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e/o Enti di affiliazione a Federazioni a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile ovvero di eventuali successive modifiche normative.

Letto, approvato e sottoscritto.

Paullo, 23/06/2024

